

Credito d'imposta Società Benefit: al via le domande

Le imprese che si sono costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021, potranno presentare domanda per richiedere il credito d'imposta pari al 50% dei costi di costituzione, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza.

Stabili i **termini e modalità** di presentazione delle domande per l'accesso al **Bonus in favore delle Società benefit**. L'agevolazione, introdotta dal Decreto Rilancio, viene concessa sotto forma di credito d'imposta nella misura del **50%** dei costi di costituzione, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza, **fino ad un importo massimo di 10mila euro**.

Le società benefit sono attività imprenditoriali che, **oltre a perseguire finalità economiche**, operano in modo **responsabile, sostenibile e trasparente** nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.

Le società Benefit devono perseguire tale **finalità di beneficio comune** in modo responsabile, sostenibile e trasparente e la loro gestione manageriale richiede un necessario bilanciamento tra **l'interesse dei soci e l'interesse della collettività**.

Queste finalità devono essere direttamente **contenute nell'atto costitutivo o nello statuto della Società Benefit**, con indicazione specifica nell'oggetto sociale e sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile e sostenibile, mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei sopraindicati ambiti.

Le **risorse** stanziare per finanziare il credito d'imposta sono pari a 7 milioni di euro.

Possono beneficiare dell'agevolazione le **imprese, di qualunque dimensione**, che, alla data di presentazione dell'istanza:

- sono costituite, regolarmente iscritte e "attive" nel Registro delle imprese;
- hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del decreto rilancio - fino al 31 dicembre 2021;
- disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti **spese** sostenute per la **costituzione** ovvero per la **trasformazione** in società benefit **sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**

- le spese notarili e d'iscrizione nel Registro delle imprese;
- le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Non sono considerate ammissibili le spese relative a **imposte e tasse**. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Il **credito d'imposta** è utilizzabile **esclusivamente** in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, per l'anno 2021. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione **non deve eccedere** l'importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Le **istanze** potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del **19 maggio 2022** e fino alle ore 12:00 del **15 giugno 2022**.

Fonte: Decreto 4 maggio 2022, Decreto 12 novembre 2021